

Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 61 del 13 DIC. 2006

“Norme per l’effettuazione dei trasporti eccezionali ”

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 - convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 - recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

Visto l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

Visto il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che dispone il recepimento nell’ordinamento giuridico italiano delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, concernente il rilascio alle “Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni” della concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie ed avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza per l’esercizio ferroviario;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli da 96 a 99 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e artt 4, secondo comma, 10, secondo e terzo comma, 11, quarto comma e 36, primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

La presente delibera è composta di n. 24 pagine

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato

Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. a norma dell’art 2497 sexies cod. civ. **COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE**

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Capitale Sociale Euro 32.623.697.107,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. 01585570581 - P.Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

Pagina 1 di 2





Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la comunicazione organizzativa n. 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che riconferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 212/AD del 06 settembre 2006 dell'Amministratore Delegato Rete Ferroviaria Italiana che conferma al Responsabile della Direzione Tecnica della Rete Ferroviaria Italiana il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la relazione dei responsabili delle Competenti Strutture Organizzative Centrali della Direzione Tecnica prot. n. RFI/TC.NSC/000097 del 24/10/2006 con cui si propone l'emanazione di una Disposizione riguardante le "Norme per l'effettuazione dei trasporti eccezionali";

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta Disposizione;

DELIBERA

Art. 1

La presente Disposizione riporta le "Norme per l'effettuazione dei trasporti eccezionali". L'allegato è parte integrante e costitutiva della Disposizione.

Art. 2

Le Imprese Ferroviarie interessate alla accettazione e alla circolazione dei carri speciali o di rotabili particolari, dotati di dispositivi speciali e per i quali valgono norme specifiche, dovranno produrre a RFI, per l'approvazione, le norme particolari di circolazione entro le ore 00.01 del 31 gennaio 2007.

Art. 3

La presente Disposizione entra in vigore alle ore 00.01 del 1° marzo 2007. Dalla stessa ora e data sono abrogate le "Norme per l'effettuazione dei trasporti eccezionali - edizione 1986", emanate con Circolare *Servizio Movimento - Servizio Materiale e Trazione - Servizio Lavori e Costruzione - Servizio Impianti Elettrici*, del 22 settembre 1986, e le successive modifiche e integrazioni.

Giorgio Di Marco

